



TRIBUNALE DI SIENA

Presidenza

V. R. Franci n. 26 - 53100 Siena - tel. 0577 213664

Prot. N. 118 int

Siena, 4 ottobre 2018

Oggetto: liquidazioni giudiziale degli onorari di difesa ex art. 91 cod. proc. civ.

Ai Magistrati in servizio presso la sezione civile

E per conoscenza
Al sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena

Mi viene segnalato che non sempre le liquidazioni giudiziali degli onorari di difesa in caso di soccombenza, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., siano in linea con i parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014.

Nel massimo rispetto dell'autonomia decisionale di ogni magistrato, rappresento che, con riguardo alla tematica in oggetto, la Corte di Cassazione ha, recentemente, enunciato il seguente principio di diritto: "In tema di spese processuali, il giudice è tenuto a effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014 il quale non prevale sul d. m. n. 140 del 2012 per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità, in quanto il d.m. n. 140 del 2012 è rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente mentre il d.m. n. 55 del 2014 detta i criteri che il giudice deve applicare nel regolare le spese di causa." (Cass. Civ. sez. 2 ordinanza n. 1018 del 17/1/2018, Rv. 647642). Il principio è stato poi ribadito con quattro ulteriori ordinanze della medesima seconda sezione civile della Corte di Cassazione (nn. 21489, 21488, 21487, 21486 tutte adottate all'udienza del 21/2/2018), affermandosi

esplicitamente la non derogabilità dei limiti tariffari previsti nel citato decreto ministeriale.

Come più volte concordato nell'ambito delle riunioni della sezione civile, ed a maggior ragione per una tematica ricorrente come quelle della liquidazione delle spese legali, è quanto mai opportuna da parte dei magistrati in servizio un'interpretazione della normativa vigente condivisa ed uniforme che tenga conto degli orientamenti espressi dalla Corte di Cassazione; certo ognuno, con adeguata motivazione, può sempre discostarsene, non vigendo nel nostro ordinamento il principio dello "stare decisis".

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
(Dott. Roberto Carzelli Palombi)

